

# **Assicurazioni sulla vita – una valida pensione integrativa ?**

**Centro Tutela Consumatori Utenti**

**CENTRO EUROPEO DEI  
CONSUMATORI**

**Assicurazioni sulla vita – una valida pensione integrativa?**

<i>PREFAZIONE:</i>	3
<i>I) CHE COS'È UN'ASSICURAZIONE SULLA VITA?</i>	4
A) L'assicurazione per il caso di morte	4
B) L'assicurazione per il caso di vita	4
C) Le assicurazioni miste	4
<i>II) CHE COS'È UN BUON "CONTRATTO DI RISPARMIO"?</i>	4
Prima fase (fase dell'accumulo)	5
A) Sicurezza	5
B) Liquidità	5
C) Rendimento	6
D) Impiego	7
Seconda fase (liquidazione)	7
<i>III) REVOCA, RECESSO, RIDUZIONE E RISCATTO</i>	7
A) Revoca e recesso	7
B) Riduzione	8
C) Riscatto	8
<i>IV) SCEGLIERE PER NON ESSERE SCELTI!</i>	8
<i>V) ASPETTI FISCALI</i>	9
A) Regime fiscale fino al 31.12.2000	9
B) Regime fiscale dal 1 gennaio 2001	9
<i>VI) LETTERE TIPO</i>	11
A) REVOCA DELLA PROPOSTA	11
B) RECESSO	12
C) RIDUZIONE	13
D) RISCATTO	14
E) LIQUIDAZIONE	15

**PREFAZIONE:**

In linea generale sconsigliamo la stipulazione di un'assicurazione di capitalizzazione. Naturalmente è importante porsi il problema di come investire il proprio denaro e di come crearsi una rendita per la vecchiaia ovvero di come provvedere alla copertura finanziaria dei propri familiari in caso di decesso. I nostri suggerimenti su come investire i vostri risparmi sono riportati nel capitolo II). Riguardo alla pensione di vecchiaia raccomandiamo ai lavoratori dipendenti altoatesini di rivolgersi anzitutto al "Laborfonds", fondo regionale per la pensione complementare, rispetto al quale le nuove assicurazioni pensionistiche difficilmente sono in grado di competere. Chi non è già in possesso di un'assicurazione sulla vita dovrebbe informarsi sulle possibilità a sua disposizione di aderire al "Laborfonds". Riguardo alla sicurezza finanziaria della famiglia, tutte le compagnie offrono semplici polizze di assicurazione per il solo caso morte che costano molto meno delle tradizionali assicurazioni miste, oltre a prevedere la liquidazione di somme ben più elevate in caso di decesso dell'assicurato. Se non siete convinti dell'assicurazione vita o dell'assicurazione previdenziale che avete stipulato, leggete attentamente quanto esposto nel capitolo III. Se avete assolutamente la necessità di investire del denaro che non possa essere pignorato o che non sia soggetto all'imposta di successione, potreste considerare la possibilità di una polizza di capitalizzazione (attenzione: questa soluzione non è praticabile qualora sussista l'obbligo di versamento degli assegni di mantenimento).

## I) CHE COS'È UN'ASSICURAZIONE SULLA VITA?

Con "assicurazione sulla vita" s'intendono diversi tipi di polizza. Fondamentalmente si distingue tra l'assicurazione per il caso morte, l'assicurazione per il caso vita e una forma mista delle prime due. A queste possono essere affiancate una serie di prestazioni accessorie, come ad es. l'assicurazione contro malattie o infortuni. Attenzione: ad ogni prestazione dell'impresa assicuratrice corrisponde una specifica parte del premio versato annualmente dall'assicurato. Maggiore è il numero di prestazioni previste, minore è la quota di premio annuo riservata a ciascuna di esse e quindi anche la relativa copertura assicurativa!

### A) L'assicurazione per il caso di morte:

L'impresa assicuratrice s'impegna per la durata del contratto a pagare un determinato importo al momento della morte dell'assicurato. Questa polizza è stipulata solitamente a favore di familiari.

Ne esistono due versioni:

- temporanea caso morte: l'impresa assicuratrice è tenuta a pagare qualora l'assicurato muoia durante il periodo di tempo stabilito nel contratto; se l'assicurato muore prima o dopo il periodo concordato, l'impresa non è tenuta a pagare;
- assicurazione a vita intera: l'impresa assicuratrice s'impegna a pagare alla data di decesso dell'assicurato, in qualunque momento essa avviene.

### B) L'assicurazione per il caso di vita:

L'impresa assicuratrice s'impegna a pagare un capitale o una rendita in caso di sopravvivenza dell'assicurato al momento stabilito nel contratto.

La rendita può essere pagata fino a quando l'assicurato è in vita o per un periodo di tempo concordato.

**Questo tipo di assicurazione è nient'altro che una semplice forma di risparmio e non ha nulla a che vedere con l'assicurazione in senso stretto, quest'ultima volta a garantire la copertura finanziaria contro un determinato rischio.**

### C) Le assicurazioni miste:

Non solo l'impresa assicuratrice s'impegna a pagare una rendita o un capitale alla scadenza in caso di sopravvivenza dell'assicurato, ma anche a versare un determinato importo qualora l'assicurato muoia durante la durata del contratto. Spesso però il pagamento non avviene che alla scadenza stabilita nel contratto, anche in caso di decesso prematuro dell'assicurato.

**IMPORTANTE:** sconsigliamo questo tipo di assicurazione! Tenere separata l'assicurazione caso morte (copertura di un rischio) dall'assicurazione caso vita (forma di risparmio) significa avere una maggiore flessibilità, rendimenti più elevati e una migliore copertura assicurativa.

## II) CHE COS'È UN BUON "CONTRATTO DI RISPARMIO"?

Dato che le assicurazioni per il caso vita sono nient'altro che una semplice forma di risparmio, cioè una forma di investimento, è importante esaminarle attentamente e confrontarle con le altre soluzioni presenti sul mercato. Nell'investimento si distingue sostanzialmente tra una prima fase, o fase dell'accumulo (il contraente paga all'assicurazione un importo in unica soluzione o dei premi a intervalli regolari – generalmente ogni anno o ogni semestre – per un periodo di tempo concordato (compreso tra 1 e 35 anni), e una seconda fase, o fase della liquidazione (pagamento a beneficio dell'assicurato di una rendita periodica o di un capitale in unica soluzione). L'ammontare della rendita o del capitale dipende da molti fattori, ad esempio dall'entità dei premi versati, da un'adeguata politica di investimento (come vengono investiti i premi

nel corso degli anni) e dalla distribuzione da parte dell'impresa assicuratrice degli utili agli assicurati (in quale misura gli utili realizzati vengono riconosciuti all'assicurato), ecc.

Gli esperti ricorrono a 4 criteri per valutare la **bontà di un investimento**: sicurezza, liquidità, rendimento e impiego del capitale.

**Un buon investimento è un investimento sicuro e liquido che impiega il vostro denaro con profitto e in modo (eticamente) corretto.**

Nei capitoli successivi analizzeremo l'assicurazione in caso di vita sulla base dei sopracitati criteri di valutazione.

### **Prima fase (fase dell'accumulo)**

#### **A) Sicurezza:**

Un investimento è sicuro quando in ogni caso ad una data prestabilita il vostro denaro vi verrà restituito interamente; è questo il caso per esempio dei titoli di Stato (BOT). Un investimento non è sicuro quando sussiste il pericolo effettivo del fallimento del debitore o quando l'investitore partecipi alle operazioni finanziarie del debitore assumendone anche i rischi, come nel caso di azioni o di fondi.

Le imprese assicuratrici difficilmente sono a rischio di andare in fallimento, in quanto soggette a precise norme di legge. Lo stesso non si può dire per tutti i prodotti che esse offrono. È molto difficile che per le assicurazioni index linked (legate ad indici di azioni) o unit linked (legate a fondi) Vi venga garantito un rendimento minimo e anche quando tale garanzia sussiste dev'essere specificata da una clausola appositamente inserita nel contratto di assicurazione. Quasi sempre l'assicurato partecipa al rischio finanziario e dunque può anche perdere buona parte del capitale versato.

**Il nostro consiglio:** leggete attentamente le condizioni del contratto e fatevi sempre rilasciare dall'impresa assicuratrice la garanzia scritta di una rendimento minimo. In assenza di tale garanzia, parteciperete al rischio finanziario!

#### **B) Liquidità:**

I vostri risparmi dovrebbero essere investiti nel modo più "flessibile", garantendone la pronta "liquidità". Risparmiare significa affidare a qualcuno una parte del proprio denaro per un determinato periodo di tempo ricavandone degli interessi. Dato che ognuno di noi risparmia per un motivo ben preciso, è importante poter accedere al proprio denaro quando occorre (acquisto della prima casa, ma anche disoccupazione, malattie, sussistenza economica, ...). Quando ci si impegna per periodi troppo lunghi ed improvvisamente capita di dover recedere dal contratto, quasi sempre si finisce per perdere ingenti somme di denaro!

Ciò vale soprattutto per le assicurazioni sulla vita: l'impresa assicuratrice guadagna non solo sull'aumento di valore del capitale (capital gain) ma anche sui premi versati (in forma di oneri di gestione, o **caricamenti**), trattenendo una determinata quota del premio (tra 0% e 25%) e/o un importo fisso. L'impresa assicuratrice non investe interamente il premio da voi versato, ma solo una parte. In questo modo, nei primi anni della durata contrattuale gli utili distribuiti dall'impresa di assicurazione servono a pareggiare quanto tolto dalle stesse a titolo di caricamenti. Chi recede da un contratto di assicurazione sulla vita dopo pochi anni, rischia di ricevere una somma di riscatto da parte dell'impresa inferiore alla somma dei premi versati (per questo nel contratto si legge spesso che "il valore del riscatto, in caso di recesso, non equivale agli importi versati"). A tale proposito vogliamo ricordare che oltre il 50% degli italiani che avevano stipulato un'assicurazione sulla vita ne hanno chiesto il recesso anticipato! BOT, CCT, BTP, ma anche fondi azionari e cosiddetti programmi di risparmio rappresentano forme d'investimento di gran lunga più flessibili. Con quest'ultimi le banche offrono all'investitore la possibilità di effettuare versamenti a intervalli regolari ma anche irregolari, che comunque vanno a costituire quote di adesione bilanciate. Tale forma d'investimento presenta l'ulteriore vantaggio di poter rivendere pure a breve termine delle quote di fondo e garantisce perciò un elevato grado di flessibilità. Anche per i programmi di risparmio vale comunque sempre il principio di vagliare prima la bontà delle diverse offerte!

**Considerato che l'assicurazione sulla vita costituisce un investimento tutt'altro che flessibile, si consiglia di stipularla solo se si è certi di non avere bisogno del capitale investito prima della scadenza del contratto!**

**Importante:** In base alle legge, le imprese assicuratrici sono tenute a comunicare i caricamenti solo qualora il contraente ne faccia espressamente richiesta! Quando ricevete l'offerta per un'assicurazione sulla vita chiedete che vi sia comunicata per iscritto l'entità del caricamento! Solo così potrete inquadrare al meglio i vantaggi della soluzione di risparmio prospettatavi.

### **C) Rendimento**

Obiettivo fondamentale dell'investimento è la massima redditività, ossia la possibilità di realizzare il massimo degli interessi. Esistono investimenti in cui gli interessi sono già stabiliti nel contratto (ad es. BOT, BTP) e che permettono dunque di conoscere in anticipo quale sarà l'utile realizzato. In altri casi il contratto prevede una partecipazione agli utili (attenzione: senza un tasso d'interesse minimo garantito si partecipa anche alle perdite!). Chi sottoscrive un investimento di quest'ultimo tipo (CCT, azioni, fondi, assicurazioni sulla vita) si affida praticamente alla buona sorte, poiché non vi è certezza di realizzare un profitto!

Nel caso delle polizze vita, le imprese assicuratrici non guadagnano solo all'inizio applicando i caricamenti indicati al punto B), ma anche in un secondo momento: benchè il capitale assicurato venga investito (detratte le imposte e le spese), l'utile che ne deriva finisce solo parzialmente nelle tasche dell'assicurato, e cioè secondo il "**tasso di retrocessione**" stabilito nel contratto (dall'80% al 100%). Per esempio, se il rendimento annuo del fondo di una polizza rivalutabile è pari a 6% e il tasso di retrocessione previsto è 80%, il rendimento retrocesso, cioè il tasso di rivalutazione delle prestazioni, sarà del 4,8%.

In molte polizze, poi, viene previsto il tasso tecnico o precontato, il quale costituisce una determinata percentuale della rivalutazione annua che viene già conteggiata all'inizio del contratto, indipendentemente da quello che saranno i futuri rendimenti del fondo. Supponiamo, nell'esempio summenzionato, che il calcolo dei premi sia stato fatto "precontando" un tasso tecnico del 2%. In questo caso la somma assicurata da rivalutare a fine anno è già comprensiva del 2% e andrà pertanto rivalutata ad un tasso ottenuto sottraendo dal tasso retrocesso (4,8%) il tasso tecnico. Prima di procedere alla rivalutazione, il tasso ottenuto va scontato allo stesso tasso tecnico per tenere conto del fatto che questo è stato conteggiato anticipatamente (cioè all'inizio dell'anno).

#### **Esempio:**

Rendimento del fondo: 6%

Tasso di retrocessione: 80%

Caso I: tasso tecnico 0%

Capitale assicurato ad inizio anno: 100 (non comprende nessuna rivalutazione precontata)

Rendimento retrocesso:  $6 \times 0,80 = 4,8\%$

Capitale assicurato a fine anno:  $100 \times (1+4,8\%) = 104,8$

Caso II: tasso tecnico 2%

Capitale assicurato ad inizio anno: 102 (comprende la rivalutazione precontata del 2%)

Rendimento retrocesso:  $6 \times 0,80 = 4,8\%$

Sottrazione del tasso tecnico:  $4,8\% - 2\% = 2,8\%$

Sconto del 2% per tener conto dell'attribuzione anticipata del tasso tecnico:  $0,028 / 1,02 = 0,0274509$

Capitale assicurato a fine anno:  $102 \times (1+0,0274509) = 104,8$

Per i contratti stipulati prima del 31.12.2000 l'assicurato può portare in detrazione fiscale il 19% del premio pagato, in ogni caso non più di 475.000.- lire. Al fine di determinare la redditività di una polizza, spesso si è indotti a sommare questo **beneficio fiscale** al rendimento realizzato dall'impresa assicuratrice. Le cose stanno però diversamente: il 19% non rientra nel contratto di assicurazione – cioè non confluisce nelle casse dell'impresa assicuratrice per essere reinvestito insieme al capitale già versato e realizzarne quindi un profitto – bensì viene pagato direttamente all'assicurato. L'importo in questione rischia addirittura di svalutarsi anno dopo anno a causa dell'inflazione, se l'assicurato non provvede personalmente ad investirlo. Considerato che la detrazione fiscale del 19% del premio pagato è un'operazione una tantum in relazione ad

ogni premio versato, il bonus fiscale deve essere rapportato alla durata del contratto assicurativo: la parte di rendimento derivante dalla detrazione fiscale è maggiore con una durata contrattuale breve (ideale 5 anni).

**IMPORTANTE:** qualunque sia l'investimento che state cercando, chiedete sempre all'impresa assicuratrice di comunicarvi per iscritto tutti i costi che ne derivano, inoltre esigete un esempio pratico e realistico di come questi costi si ripercuotono sul rendimento prospettato!

**Attenzione:** all'atto della stipula di una polizza vita rivalutabile, l'assicurato riceve dall'impresa una "**ipotesi di rendimento**" che riguarda appunto il possibile andamento del mercato e che non costituisce una garanzia!

Per le polizze vita collegate a fondi o azioni vale quanto esposto al punto A) sulla sicurezza. Il contraente riceve dall'impresa assicuratrice un **quadro dei profitti realizzati** negli ultimi anni che, tuttavia, non costituisce certo una garanzia riguardo ai rendimenti futuri.

Ai sensi della circolare ISVAP n. 249 del 19.06.1995, le imprese assicuratrici sono tenute a consegnare all'assicurato un **rendiconto annuale** dei premi versati (al netto delle imposte), del rendimento conseguito nel corso dell'anno e dell'ammontare rivalutato del capitale.

#### **D) Impiego**

Sono sempre più numerosi gli investitori che vorrebbero impiegare in modo responsabile ("etico") il loro denaro, evitando ad esempio d'investire in aziende che non rispettano i diritti umani o che sfruttano il lavoro minorile o che producono armi. Non sempre i rendimenti di questi fondi possono competere con i migliori rendimenti realizzati sul mercato finanziario.

A secondo del tipo di polizza (rivalutabile, collegata a fondi o ad azioni), all'assicurato viene normalmente comunicata la parte del capitale investita in titoli di Stato, obbligazioni o azioni. Raramente gli viene fornita una lista dei singoli titoli. La composizione del portafoglio può inoltre modificarsi negli anni a venire. Se tuttavia volete essere certi dell'impiego etico del vostro denaro, prima di sottoscrivere informatevi sugli obiettivi del fondo, preferibilmente facendovi rilasciare una dichiarazione scritta.

#### **Seconda fase (liquidazione)**

Se la liquidazione assume la forma di una rendita valgono le stesse considerazioni riportate ai punti A), B), C) e D).

### **III) REVOCA, RECESSO, RIDUZIONE E RISCATTO**

#### **A) Revoca e recesso:**

In genere il consumatore sottoscrive una proposta di polizza vita che dev'essere accettata dall'impresa assicuratrice. Se accetta, l'impresa provvede ad inviargli la polizza vera e propria. In via generale il consumatore può revocare la proposta finché non viene informato della accettazione da parte dell'impresa, di norma il termine di revoca è previsto ed indicato nella proposta. Talvolta accade che il consumatore sottoscriva contestualmente sia la proposta che la polizza. In tal caso egli può avvalersi solo del diritto di recesso!

Per recedere dal contratto di assicurazione, il consumatore ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della polizza o dalla comunicazione dell'accettazione della proposta.

Sia la richiesta di revoca che di recesso devono essere inviate all'impresa assicuratrice a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. L'impresa assicuratrice ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della raccomandata per restituire i premi eventualmente versati; dal rimborso viene detratta una penale in genere equivalente alle spese di emissione del contratto, che devono però essere indicate tanto nella proposta quanto nella polizza.

**B) Riduzione:**

Le condizioni generali stabilite dall'impresa prevedono di norma la possibilità di ridurre l'assicurazione dopo 3 o 4 anni di durata contrattuale. L'assicurato sospende cioè il pagamento dei premi, ma il contratto rimane in vigore fino alla scadenza stabilita. Al termine della durata contrattuale, l'impresa liquida all'assicurato i premi versati ed i relativi utili, detratte le spese di gestione dell'impresa assicuratrice.

**C) Riscatto:**

Dopo un certo periodo di decorrenza della polizza (da 1 a 3 anni), l'assicurato può chiederne il riscatto, che consiste nell'interruzione anticipata del rapporto contrattuale. Tuttavia, i "caricamenti" (v. punto II, B) e le penali previste in queste circostanze fanno sì che, nell'ipotesi di riscatto prima della metà della durata contrattuale, nella maggior parte dei casi le somme rimborsate siano inferiori all'ammontare dei premi pagati. Dato che l'impresa è tenuta a comunicare il valore di riscatto in qualunque momento l'assicurato ne faccia richiesta, vi consigliamo di agire in questo senso prima di inviare la vostra eventuale richiesta di riscatto, così da sapere se ne vale veramente la pena.

**IMPORTANTE:** Solo dopo un accurato esame di tutti i costi e dei rendimenti netti (punto II, C e D) del vostro contratto di assicurazione vi sarà possibile decidere se ridurre o riscattare il capitale versato, oppure se sia meglio proseguire il rapporto contrattuale!

**IV) SCEGLIERE PER NON ESSERE SCELTI!**

**A)** Le assicurazioni sulla vita sono commercializzate sempre più spesso attraverso **sistemi piramidali di vendita**. In questo modo vengono (quasi sempre) propinate delle polizze standard da persone che raramente dispongono della preparazione necessaria a garantire una consulenza qualificata. Questi "procacciatori d'affari" vengono iniziati a tecniche di vendita molto efficaci nel corso di seminari che non durano più di due o tre giorni, e quindi invitati a proporre il prodotto assicurativo cominciando da parenti ed amici, confidando nel rapporto di fiducia già esistente.

**IMPORTANTE:** se un parente, un amico o un conoscente vi propongono un'assicurazione, ricordate che l'AMICIZIA finisce quando c'è di mezzo il DENARO! Richiedete direttamente alla compagnia assicuratrice di ricevere una specifica scritta di tutte le spese gravanti sulla polizza ed un elenco dettagliato delle singole voci del premio. Richiedete anche ad altre imprese assicuratrici delle proposte dettagliate per prodotti uguali o simili a quello propostovi! Solo così potrete fare la vostra scelta senza che qualcun altro la faccia per voi!

**B)** Sul mercato italiano è in continua crescita anche il numero delle **compagnie straniere** che vendono i loro prodotti assicurativi attraverso filiali e broker e che sono soggette alla stessa disciplina vigente per le compagnie italiane. La legge stabilisce tra l'altro che le imprese operanti nel settore siano iscritte all'ISVAP, Istituto superiore di vigilanza sulle assicurazioni private. Nella rubrica "imprese" del sito Internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it) sono elencate tutte le compagnie italiane e straniere autorizzate ad operare in Italia. **Alla larga dalle imprese assicuratrici non incluse in questo elenco!**

**C)** Chi possiede un accesso **Internet** avrà senz'altro notato che la gamma delle compagnie operanti in rete e dei prodotti assicurativi offerti è ancora più ampia e attraente di quella tradizionale. Anche in questo caso si raccomanda molta attenzione: verificate che si tratti di imprese autorizzate dall'ISVAP e, prima di sottoscrivere un contratto, fatevi inviare per posta o via fax un elenco completo delle spese e le condizioni generali di contratto. La rubrica "consigli per il consumatore"/collocamento di prodotti assicurativi mediante Internet" nel sito ISVAP illustra sinteticamente i diritti degli assicurati e gli obblighi delle compagnie di assicurazione.

## V) ASPETTI FISCALI

La tassazione delle assicurazioni sulla vita è stata modificata dal gennaio del 2001.

### A) Regime fiscale fino al 31.12.2000

valido per tutte le polizze assicurative (per il caso di vita, per il caso di morte, assicurazioni miste, assicurazioni contro gli infortuni) stipulate prima del 31.12.2000 ed ancora in corso:

- il **premio** è soggetto ad un'imposta del **2,5%** calcolata sull'importo complessivo composto da premio puro+caricamenti+spese accessorie;
- **detrazione fiscale:** il premio pagato può essere detratto dalle tasse nell'annuale dichiarazione dei redditi nella misura del 19% e comunque fino a un massimo di 475.000.- lire. In caso di richiesta di riscatto entro i primi 5 anni dalla data di stipulazione della polizza devono essere restituite allo Stato le ritenute fiscali eventualmente portate in detrazione;
- in caso di liquidazione del **capitale** o del valore di riscatto è applicata un'aliquota del 12,5% sulla differenza tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi pagati. Se la durata del contratto assicurativo è superiore ai 10 anni, l'aliquota viene ridotta del 2% per ogni anno di durata del contratto oltre i primi 10 anni.
- liquidazione di una **rendita:** la rendita è sommata limitatamente al 60% del suo ammontare al reddito annuo e pertanto soggetta ad imposizione IRPEF; il restante 40% è esentasse.

### B) Regime fiscale dal 1 gennaio 2001:

Il nuovo regime fiscale prevede tassazioni distinte secondo tre grandi gruppi di contratti, che si distinguono per il loro contenuto; l'imposta sul premio (2,5%) non viene più applicata.

**1)** Contratti assicurativi che prevedono la **copertura** di un rischio (infortunio, decesso, ...). È il caso di polizze caso morte temporanee, assicurazioni contro gli infortuni con invalidità superiore al 5% e Long Term Care, che rimangono soggette alla vecchia normativa fiscale.

**2)** Contratti assicurativi che prevedono un **accumulo di capitale:** non si tratta di una copertura assicurativa, bensì di uno strumento di risparmio. Ne fanno parte le polizze collegate a fondi o ad azioni come anche le assicurazioni rivalutabili. Da gennaio vale quanto segue:

- nessuna trattenuta fiscale o deduzione dal reddito imponibile lordo: sono cioè aboliti i benefici fiscali;
- liquidazione di capitale o rendita: il capitale è soggetto ad imposta sostitutiva con un'aliquota del 12,5% per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale maturato e i premi pagati.

**3)** Contratti assicurativi che prevedono una **prestazione previdenziale**, cosiddetti **piani previdenziali individuali (assicurazioni previdenziali):**

In relazione a questi la legge prevede dei particolari oneri a carico dell'assicurato.

Dal punto di vista fiscale vale comunque quanto segue:

- deduzione dei premi pagati fino al **12% del reddito imponibile lordo**, con un tetto massimo di 10 milioni di lire. I lavoratori dipendenti possono portare in deduzione i premi versati per un'assicurazione previdenziale solo se aderiscono anche ad un fondo di pensione (tale disposizione non viene applicata ai familiari a carico); in tal caso devono essere computate nel 12% anche le quote di TFR che confluiscono nel fondo di pensione; il premio dell'assicurazione previdenziale può essere portato in deduzione solo nella misura massima del doppio della quota TFR versata al fondo di pensione. Per quelle categorie di lavoratori subordinati, per le quali non esiste un fondo di pensione di categoria, possono

essere portati in deduzione i premi di un'assicurazione previdenziale solo nella misura di determinate quote di TFR.

**Attenzione:** ConsultateVi con un commercialista prima di concludere un'assicurazione previdenziale!

- ogni anno gli utili realizzati vengono tassati con un'**aliquota dell'11%**;
- liquidazione: per legge, la liquidazione in forma di capitale non può superare il 50% dell'ammontare complessivamente maturato: maggiori benefici fiscali sono previsti qualora l'assicurato chieda la liquidazione in forma di capitale solo **fino a 1/3** dell'ammontare complessivo e non da 1/3 alla metà della somma maturata.

**Disposizioni di legge** specifiche per questo tipo di assicurazione:

- solo il 50% dell'ammontare complessivamente maturato può essere liquidato come capitale, il resto come rendita;
- non si possono chiedere prestiti sulla polizza, ma solo uno svincolamento delle somme già versate e maturate – comunque non prima di 8 anni di vita del contratto e solo per determinate ragioni (acquisto della prima casa, grave malattia);
- la **rendita previdenziale complementare** può essere liquidata solo al raggiungimento dell'età pensionabile e per contratti assicurativi della durata minima di 5 anni oppure, in caso d'interruzione del lavoro, solo dopo 15 anni di durata del contratto e solo 10 anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile.

Per le assicurazioni previdenziali sono previsti dei **particolari oneri anche a carico dell'impresa assicuratrice**, la quale:

- può proporre solo assicurazioni previdenziali rivalutabili o collegate a fondi d'investimento (ma non ad azioni)
- oltre all'incidenza dei carichi, deve indicare chiaramente anche la parte del premio che porta in riserva per il caso di morte dell'assicurato;
- non deve presentare alcuna ipotesi di rendimento, ma una nota informativa che illustri sia i vantaggi fiscali sia gli obblighi di legge derivanti dalla stipulazione del contratto;
- deve fornire all'assicurato una comunicazione annuale relativa ai premi versati, al rendimento e al capitale rivalutato.

**ATTENZIONE:** I "carichi" vengono applicati anche alle assicurazioni previdenziali. Richiedete più offerte che contemplino soluzioni d'investimento differenti (non solo assicurative) e, soprattutto, confrontate le spese relative a ciascuna soluzione prospettata!

**VI) LETTERE TIPO****A) REVOCA DELLA PROPOSTA**

Nome e Cognome (*proponente*)  
Via  
Città

Raccomandata a.r.

Spett.le  
*Compagnia di assicurazioni*  
Via  
Città

Luogo e data

**Oggetto: Revoca della proposta polizza vita n° ..... (*se è indicato un numero sul modulo*) del ..... (*data della sottoscrizione della proposta*)**

Con la presente Vi comunico la mia intenzione di recedere dalla proposta di polizza vita di cui in oggetto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 112 del D. Leg. n° 174 del 17.03.1995.

*Se sono state anticipate delle somme, si deve aggiungere:*

Vi invito, pertanto, a restituirmi l'importo di Lire ..... che Vi ho versato, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente.

Distinti saluti

*Firma proponente*

**B) RECESSO**

Nome e Cognome (*assicurato/o*)  
Via  
Città

Raccomandata a.r.

Spett.le  
*Compagnia di assicurazioni*  
Via  
Città

Luogo e data

**Oggetto: Recesso dalla polizza vita n° ..... stipulata in data .....**

Con la presente Vi comunico di avvalermi del diritto di recesso previsto dall'art. 111 del D.Leg. n° 174/1995.

Mi ritengo pertanto libero da ogni obbligazione futura derivante dal contratto.

Vi invito a restituirmi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente quanto dovutomi ai sensi di legge. In caso di mancato riscontro o ingiustificato ritardo sarò costretto ad intraprendere le vie giudiziarie per la tutela dei miei diritti.

Distinti saluti

*Firma assicurato/o*

**C) RIDUZIONE**

Nome e Cognome (*assicurato/o*)  
Via  
Città

Raccomandata a.r.

Spett.le  
*Compagnia di assicurazioni*  
Via  
Città

Luogo e data

**Oggetto: Cessazione del pagamento dei premi della polizza vita n° ..... stipulata in data .....**

Con la presente Vi chiedo la riduzione della polizza vita in oggetto ai sensi dell'art. .... delle Vostre condizioni generali di contratto, con conseguente cessazione del pagamento dei premi.

Vi chiedo, pertanto, di comunicarmi, per la residua durata del contratto, il valore del capitale ridotto o il valore di riduzione.

*(Se non si è interessati ad una rinnovazione tacita del contratto allo scadere della durata dello stesso):*

Vi comunico, inoltre, la disdetta della presente assicurazione allo scadere del contratto e cioè al ..... (indicare la data di scadenza del contratto indicata sulla polizza) e Vi comunico inoltre di optare per la liquidazione del capitale maturato.

Distinti saluti

*Firma assicurato/o*

**D) RISCATTO**

Nome e Cognome (*assicurato/o*)  
Via  
Città

Raccomandata a.r.

Spett.le  
*Compagnia di assicurazioni*  
Via  
Città

Luogo e data

**Oggetto: Polizza n° ..... stipulata in data .....**

Con la presente Vi comunico la mia intenzione di avvalermi del diritto di riscatto della polizza in oggetto.

Vi invito, pertanto, ad inviarmi all'indirizzo indicato in epigrafe, nei termini previsti dal contratto, l'atto dettagliato di liquidazione.

Vi allego alla presente i seguenti documenti:  
originale del contratto (*farsene prima una copia*),  
originale dell'ultima quietanza pagata (*farsene una copia*),  
copia fronte retro della carta d'identità,  
copia del codice fiscale,  
certificazione del comune di "esistenza in vita" dell'assicurato.

Distinti saluti

*Firma assicurato/o*

**E) LIQUIDAZIONE**

Nome e Cognome (*assicurato/o*)  
Via  
Città

Raccomandata a.r.

Spett.le  
*Compagnia di assicurazioni*  
Via  
Città

Luogo e data

**Oggetto: Polizza n° ..... stipulata in data .....**

Con la presente Vi comunico di volere la liquidazione del capitale maturato in relazione alla polizza in oggetto.

Vi invito, pertanto, ad inviarmi all'indirizzo indicato in epigrafe, nei termini previsti dal contratto, l'atto dettagliato di liquidazione.

Vi allego alla presente i seguenti documenti:  
originale del contratto (*farsene prima una copia*),  
originale dell'ultima quietanza pagata (*farsene una copia*),  
copia fronte retro della carta d'identità,  
copia del codice fiscale,  
certificazione del comune di "esistenza in vita" dell'assicurato.

Distinti saluti

*Firma assicurato/o*

**Edito da:****Centro Tutela Consumatori ed Utenti Alto Adige Onlus**

Via Dodiciville, 2  
I-39100 Bolzano  
Tel. +39-0471-97.55.97  
Fax. +39-0471-97.99.14  
info@consumer.bz.it  
www.consumer.bz.it

**Centro Europeo Consumatori**

Via Brennero, 3  
I-39100 Bolzano  
Tel. +39-0471-98.09.39  
Fax +39-0471-98.02.39  
info@euroconsumatori.org  
www.euroconsumatori.org

**Giugno 2002**

Il presente opuscolo è stato elaborato con particolare attenzione e cura, ciò nonostante non può essere garantita l'assoluta correttezza dei dati riportati in esso.

Stampato su 100% carta riciclata.